

# REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

## **ART. 1 PREMESSE**

Il presente regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal D.M. 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR del 7 agosto 2006 n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione e della Provincia vigenti in materia:

## **ART. 2 FINALITÀ**

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

## **ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica medesima.

## **ART. 4 MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE**

### *4.1 Modalità generali*

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
  - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
  - b) del tipo di effluente;
  - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa;
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
  - d) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
  - e) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilabili simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
  - f) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
  - g) l'uniformità di applicazioni degli effluenti;
  - h) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

### *4.2 Modalità specifiche*

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 4.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- i) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
  - j) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
  - k) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
  - l) la preclusione allo spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D. Lgs. 217/06) **nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio**;
  - m) la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue **dal 15 novembre al 15 febbraio** nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare; **dal 1 novembre a fine febbraio** nei terreni destinati ad altre colture;
  - n) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;
2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

## **ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE .**

È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR 2495/06 e s.m.i.), delle seguenti quantità massime:

- 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale), degli effluenti di allevamento;
- dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 Kg di azoto per ettaro anno.

## **ART. 6 LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI**

1. Così come riportato all'art. 22 della DGR 2495/2006, l'utilizzo dei **letami** è vietato nelle seguenti situazioni:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
  - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
  - c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
  - d) nelle zone di tutela assoluta (D. Lgs. 152/2006);
  - e) entro 5 mt. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
  - f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
  - g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR n. 2242 del 09.087.2005.
2. Inoltre l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D. Lgs. 217/06) è vietato:
- h) entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
  - i) entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque (adottato dalla Regione Veneto con DGR 4453 del 29.12.2004);
3. l'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;
4. È vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilabili, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali

assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro le 24 ore dalla distribuzione.

5. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- j) su terreni con pendenza media superiore al 10% con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera k);
- k) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- l) per una fascia di almeno 100 metri dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D. Lgs 285/1993, ovvero dai PAT di cui alla L. R. 11/2004 e alla DGR n.3178 del 08.10.2004, per una fascia di 20 metri dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 metri dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- m) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- n) in orticoltura a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- o) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- p) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- q) su terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR n. 2241 del 09.08.2005;

6. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:

- r) 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

7. L'utilizzo di liquami è vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10% che può essere incrementata fino al 15%, in presenza di prati permanenti e tramite distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta Regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:

- s) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- t) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in preparazione;
- u) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- v) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.

8. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-inverno, secondo quanto indicato al precedente articolo 4.

## **ART. 7 ACCUMULO TEMPORANEO**

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 2495 del 07 agosto 2006;

2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- 5 m. dalle scoline;
- 20 m. dalle abitazioni sparse;
- 100 m. dal limite dei centri abitati;
- 5 m. dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- 20 m. dai corpi idrici
- 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

3. l'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR 2495/06 è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedire rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve

presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve essere altresì eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;

- l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 Ha.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

## **ART. 8 ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO**

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D. Lgs. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le seguenti aree di rispetto:

- area retrostante il Municipio di Thiene – Pozzo Ferrarin Foglio 3 mappale 180.
- punto di captazione del pozzo situato nel Comune di Zugliano per una fascia di rispetto di mt. 200 localizzata in via Livenza nel territorio del comune di Thiene;
- area in via Marche – Foglio 2 mappale 1426;

## **ART. 9 RIFERIMENTI NORMATIVI**

Decreto 19 aprile 1999 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche agricole e forestali, Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 17 maggio 2006 n. 62, Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 7 agosto 2006 n. 2495, Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 7 agosto 2007 n. 2439, Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 20 novembre 2007 n. 3659, Decreto del dirigente della Direzione regionale Agroambiente e servizi per l'agricoltura 17 gennaio 2008 n. 12, Decreto del dirigente della Direzione regionale Agroambiente e servizi per l'agricoltura 13 febbraio 2008 n. 33, Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 4 marzo 2008 n. 430, Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 11 marzo 2008 n. 586.

Zonizzazione prevista dal PRG vigente adottato con delibera di Consiglio Comunale n°70 del 30.06.1998 ed approvato con delibera di Giunta Regionale n° 1622 del 11.04.2000 pubblicata sul B.U.R. n° 48 del 23.05.2000.

## **ART. 10 TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE**

La Ditta che effettua operazioni di spargimento di deiezioni zootecniche, soggette a Comunicazione preventiva all'Amministrazione Provinciale o alla presentazione di un Piano di utilizzazione agronomica, dovrà presentare triplice copia degli elaborati secondo le linee guida approvate dalla Giunta Regionale allo Sportello Associato per le Imprese del Comune di Thiene, che curerà la trasmissione all'Amministrazione Provinciale. Il procedimento sarà unico anche per terreni ricadenti in più Comuni Associati.

## **ART. 11 SANZIONI**

Per l'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, fatti salvi sanzioni o reati previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, verrà applicata la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 secondo le procedure previste dalla L. 689/81.

## **ART. 12 ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI**

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga ad adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune s'impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Regione Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.

2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BURV (Bollettino Ufficiale Regione del Veneto), abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento Stesso.